


## PM10 – Misure straordinarie per la qualità dell'aria

### DAL 1° OTTOBRE ATTIVO IL BOLLETTINO ARPAV SULLA CONCENTRAZIONE DI PM10



Dal 1° ottobre sono entrate in vigore le misure straordinarie per la qualità dell'aria approvate con Deliberazione della Regione Veneto n. 238 dl 2 marzo 2021, la quale introduce particolari limitazioni nel periodo 1° ottobre - 30 aprile di ogni anno per i settori ritenuti responsabili delle emissioni di PM10 in atmosfera (polveri sottili).

Le misure per il contenimento delle emissioni di particolato atmosferico (PM10) si applicano a tutto il territorio di pianura del Veneto. Sono esclusi i comuni ricadenti nella zona "Prealpi e Alpi" e Zona Fondovalle. Esse vengono applicate su tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso) in base ai [bollettini Arpav](#) sulla concentrazione di PM10 nell'aria che verranno emessi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì entro le ore 13.

Ai fini dell'applicazione delle limitazioni i comuni sono suddivisi in tre categorie: Comuni dell'Agglomerato delle città, Comuni al di fuori dell'Agglomerato con più di 10.000 abitanti e Comuni al di fuori dell'Agglomerato con meno di 10.000 abitanti.

Le misure comprendono restrizioni alla circolazione veicolare, alle attività agricole, al riscaldamento domestico e le attività di combustione all'aperto.

Riportiamo la sintesi delle misure.

**Circolazione delle autoveicoli** - Nei comuni con più di 30.000 abitanti e agglomerati, dal 1 ottobre al 30 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, non si potrà circolare con veicoli privati e commerciali fino a Euro 4 Diesel ed Euro 1 Benzina. Limitazione che, in condizioni di livello di allerta ARANCIO e allerta ROSSO, è estesa fino all'euro 2 Benzina e all'euro 5 Diesel.

Nei comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti, sempre dal 1° ottobre al 30 aprile, le limitazioni riguardano i veicoli a Benzina Euro 1 e Diesel fino ad Euro 2. Inoltre per i comuni sopra i 30.000 abitanti è proposta una domenica ecologica al mese. Per un maggiore dettaglio sulle limitazioni alla circolazione consigliamo di prendere visione delle decisioni del Comitato tecnico zonale di ciascuna provincia.

**Spandimento liquami** - Una delle misure riguardanti il settore dell'agricoltura, **applicata nel periodo 1° ottobre- 15 aprile**, consiste nel divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta arancio o rossa. Sono comunque ammessi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato. In condizioni normali (non di allerta e per tutto l'anno) l'interramento deve essere

effettuato entro 24 ore dallo spargimento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. prati). Dal 1° ottobre al 15 aprile di ogni anno, per lo spargimento dei liquami e assimilati, è quindi necessario consultare il Bollettino Agrometeo-Nitrati di ARPAV oppure più agevolmente è possibile scaricare sul proprio telefono cellulare l'applicazione (APP) ["App ARPAV Agrometeo Nitrati"](#) scaricabile da GOOGLE PLAY sia per Android sia per Iphone.

Il Bollettino ARPAV riporterà anche i giorni di divieto allo spargimento stagionali previsti dalla direttiva nitrati. I divieti stagionali riguardano gli effluenti zootecnici e anche i fertilizzanti azotati, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Non Vulnerabile ai nitrati.

**Per il riscaldamento a biomassa** sono previsti interventi volti a ridurre le emissioni di PM10 derivante dalla combustione di biomasse per cui, in funzione dell'attivazione dei livelli emergenziali, sarà fatto divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle in caso di allerta VERDE e inferiore alle 4 stelle in caso di allerta superiore al VERDE. Ciò vale nel caso in cui siano presenti impianti di riscaldamento alternativi. In condizione di allerta superiore a VERDE sarà necessario abbassare di 1° C le temperature nelle abitazioni ed edifici pubblici.

**Vietato bruciare residui vegetali** - Le misure straordinarie per la qualità dell'aria prevedono anche un periodo di divieto di combustione dei residui vegetali (es. potature) a partire dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno. Al di fuori di questo periodo di divieto, rimane la possibilità di abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiale vegetale, come riportato all'art.182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.